

QUARTIERE SAN FRANCESCO APS

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

- Art 1) Forma giuridica. Sede legale
- Art 2) Durata
- Art 3) Finalità, scopo e attività
- Art 4) Colori, Stemma e Motto

0

1

1

1

2

SOCI E VOLONTARI

2

- Art 5) Soci
- Art 6) Procedimento di ammissione a socio
- Art 7) Diritti e obblighi dei soci
- Art 8) Perdita della qualifica di socio
- Art 9) Volontari

2

2

2

3

3

3

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

4

- Art 10) Entrate e Proventi
- Art 11) Patrimonio sociale
- Art 12) Bilancio d'esercizio

4

4

4

4

ORGANI SOCIALI

4

- Art 13) Organi dell'associazione
- Art 14) Assemblea
- Art 15) Compiti dell'Assemblea
- Art 16) Assemblea Ordinaria
- Art 17) Assemblea Straordinaria
- Art 18) Consiglio Direttivo
- Art 19) Compiti del Consiglio Direttivo
- Art 20) Perdita della carica di Consigliere
- Art 21) Presidente
- Art 22) Organo di controllo
- Art 23) Revisione legale

4

4

5

6

6

6

6

7

7

8

8

9

DISPOSIZIONI FINALI

9

- Art 24) Scioglimento dell'associazione
- Art 25) Disposizioni finali

9

9



COSTITUZIONE E SCOPI

Art 1) Forma giuridica. Sede legale

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” o CTS) e successive modifiche, l’Associazione di promozione sociale “Quartiere San Francesco APS”.

L’associazione ricomprenderà nella denominazione l’acronimo APS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L’Associazione ha sede a Montefalco e può essere trasferita dal Consiglio Direttivo, mediante semplice delibera, purché nello stesso Comune.

Art 2) Durata

L’associazione “Quartiere San Francesco APS” ha durata illimitata.

Art 3) Finalità, scopo e attività

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati, loro familiari o di terzi.

Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità e partecipazione, diffondere e promuovere tematiche storiche; promuovere la cultura in tutte le sue forme espressive, l’inclusione sociale e il coinvolgimento della cittadinanza per la conoscenza del territorio e della sua storia.

Il raggiungimento delle predette finalità avviene mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5 del D.lgs. 117/17:

1. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (comma d)
2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (comma i);
3. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (comma k);
4. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (comma t).

A tal fine l’Associazione potrà:

- Organizzare e partecipare a manifestazioni di rievocazione storica, folkloristica, culturale, turistico e sportivo;
- Promuovere l’escursionismo per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio con particolare attenzione al territorio di Montefalco e, come occasione di socializzazione tra le persone;
- Organizzare in proprio, o promuovere organizzazioni da parte di altri enti, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari;
- Organizzare eventi collegati alla manifestazione “Fuga del Bove”;
- Esercitare ogni attività ritenuta utile al fine del conseguimento dello scopo associativo, nell’interesse generale degli associati e dei cittadini tutti.

Per raggiungere gli scopi sociali, l’Associazione può aderire ad iniziative promosse da altre Associazioni, Enti, Fondazioni che hanno come finalità istituzionale gli stessi o analoghi scopi sociali.

Le attività sopra elencate sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti.

L’Associazione potrà esercitare, ai sensi dell’Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore,

attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Si riserva la possibilità di realizzare oggetti di qualsiasi natura per lo svolgimento degli scopi dell'Associazione ed anche per lo scambio con altri Enti e/o Associazioni.

Art 4) Colori, Stemma e Motto

L'associazione "Quartiere di San Francesco APS" riconosce come proprio Patrono San Francesco. È ufficialmente contraddistinto dallo stemma che ne rappresenta e sintetizza la storia e le tradizioni, ed è così blasonato: una croce rossa su sfondo azzurro.

I colori che contraddistinguono il Quartiere San Francesco sono il rosso e l'azzurro.

Lo stemma descritto è di esclusiva proprietà del Quartiere: il suo utilizzo è consentito solo previa autorizzazione del Quartiere medesimo attraverso i suoi legali rappresentanti.

L'associazione "Quartiere di San Francesco APS" si riserva di affiancare allo stemma ufficiale l'uso di emblemi, imprese o Simboli in grado di rappresentare la nostra storia e le proprie tradizioni, in particolare:

- a) la simbologia legata alla devozione per il Santo titolare;
- b) emblemi degli ordini religiosi legati al territorio del Quartiere;
- c) stemmi delle famiglie nobili o delle organizzazioni collettive un tempo esistenti nel medesimo territorio.

SOCI E VOLONTARI

Art 5) Soci

Il numero dei Soci è illimitato, e in ogni caso non inferiore ai limiti previsti da legge.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche, enti del terzo settore e altri enti senza scopo di lucro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione, che accettano il presente statuto e regolamenti interni.

Gli enti del terzo settore e gli altri enti senza scopo di lucro partecipano alle Assemblee nella persona del loro rappresentante.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasferibile.

Art 6) Procedimento di ammissione a socio

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni degli Organi Sociali e ai regolamenti.

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualifica di Socio si ottiene in caso di esito positivo della domanda, con il pagamento della quota e l'annotazione del nome nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 (trenta) giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art 7) Diritti e obblighi dei soci

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e approvare il bilancio, votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e da evadere entro 15 giorni presso la sede dell'associazione.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della Quota Sociale, il cui ammontare viene deciso annualmente dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali,
- a mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale.

Art 8) Perdita della qualifica di socio

Lo status di socio si perde per recesso, decesso, morosità o esclusione.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendono morosi del pagamento della quota sociale annuale;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. In caso di esclusione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni all'Assemblea ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

In caso di recesso, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le quote associative sono intransmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

Art 9) Volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. L'associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove

necessario adotterà – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art 10) Entrate e Proventi

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle quote annuali versate dai soci, da eventuali contributi pubblici e/o privati, nonché da atti di liberalità, da ogni lascito, donazione, rendite patrimoniali ed entrate relative all'attività di interesse generale, alle attività diverse e alla raccolta fondi.

Art 11) Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art 12) Bilancio d'esercizio

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. È predisposto dal Consiglio Direttivo, presentato all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione. Il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione.

Se ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

ORGANI SOCIALI

Art 13) Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente, detto Priore



4. Organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il verbale è conservato nei libri sociali custoditi nella sede dell'Associazione sia in forma scritta cartacea che digitale

Per l'Organo di Controllo e per la funzione di revisore legale dei conti si osservano le disposizioni previste dalla legge.

Art 14) Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale. È convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal consiglio direttivo).

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 1 associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, più anziano. Se quest'ultimo è impossibilitato è chiamato a sostituzione il secondo Vicepresidente se nominato, altrimenti da una persona associata, eletta dall'Assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Le Votazioni in assemblea ordinaria o straordinaria verranno effettuate per alzata di mano. In caso di situazioni particolari possono essere previste le votazioni a scrutinio segreto, se la maggioranza dei soci lo desidera. Le uniche votazioni che prevedono lo scrutinio segreto obbligatorio sono la nomina dei membri del consiglio direttivo.

La convocazione è effettuata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La comunicazione della convocazione può essere trasmessa ai soci con qualunque mezzo (consegna brevi mani, lettera, e-mail, fax, applicazioni di messaggistica istantanea) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario oppure ogni qual volta ne faccia richiesta l'organo di controllo (ove nominato). L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservata presso la sede dell'associazione.



Art 15) Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea Ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
2. approva il bilancio d'esercizio e l'eventuale preventivo, o quando previsto il bilancio sociale;
3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera sull'esclusione degli associati;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
8. approva il regolamento interno sull'organizzazione e l'operatività delle commissioni di lavoro, redatto dal consiglio direttivo;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spetta di deliberare sulle modifiche dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Art 16) Assemblea Ordinaria

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo, seppur soci, non hanno diritto di voto.

Art 17) Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è sufficiente la metà più uno degli associati. Essa delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Le delibere riguardanti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione richiedono perentoriamente la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio si rinvia quanto previsto all'art. 24 del presente Statuto.

Art 18) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 5 (cinque) a 13 (tredici), purché dispari, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venga a mancare uno o più Consiglieri, il consiglio provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato che nell'ultima elezione assembleare seguiva nella graduatoria della votazione e, a parità di voti, il più anziano; il Consigliere così eletto rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo; la sua nomina deve essere ratificata alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, detto Vicepriore, più anziano; in caso di impedimento e in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti per ordine di anzianità. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, in ogni metodo possibile (e-mail, messaggistica istantanea, ecc.) il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art 19) Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. nominare al proprio interno il Presidente e uno o due Vicepresidenti, detti Vicepriori;
- b. nominare il segretario per la cura di ogni aspetto amministrativo dell'Associazione e la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio che firma con il Presidente
- c. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- d. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale dell'attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f. deliberare sulle domande di adesione all'Associazione, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- g. deliberare sull'esclusione degli associati
- h. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i. stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi sociali a sostegno delle attività istituzionali;
- j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente
- k. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- m. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- o. eseguire le delibere dell'Assemblea;
- p. sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate. I responsabili di dette commissioni di lavoro possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art 20) Perdita della carica di Consigliere

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art 21) Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. Se quest'ultimo è impossibilitato, è chiamato a sostituirlo il secondo Vicepresidente se nominato, altrimenti dal consigliere più anziano.

Nel caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo spetta al Consiglio Direttivo nominare all'unanimità il nuovo Presidente tra i suoi componenti. In mancanza di una nomina unanime da parte del Consiglio Direttivo questo decade e si deve convocare l'Assemblea dei Soci entro 30 giorni per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo.

Art 22) Organo di controllo

L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 (tre) componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. Esso nomina al proprio interno un Presidente. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il primo periodo del successivo art. 30.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo

Art 23) Revisione legale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 comma 3 nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

DISPOSIZIONI FINALI

Art 24) Scioglimento dell'associazione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno più liquidatori.

Art 25) Disposizioni finali

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, altresì per tutto quanto non previsto si fa rinvio al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, al Codice civile, nonché alle Leggi ed alle Normative vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto il 20/12/2024

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

